



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli

Prot. AOOUSPNA/2146

Napoli, 16/07/10

IL DIRIGENTE

VISTO il titolo III “ Sezione personale educativo” del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 16/02/2010 e in particolare l'art.38 che prevede l'applicazione delle disposizioni relative al personale docente, per quanto compatibili, anche al personale educativo;

VISTO l'art.6, del C.C.N.I. del 16/02/2010 il quale al comma 4 prevede che le operazioni di mobilità relative alla terza fase realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità e che ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità residue dopo tale mobilità;

VISTO il successivo comma 6 del citato art.4 del C.C.N.I. sulla mobilità il quale stabilisce che non è disponibile per le operazioni di mobilità relative alla terza fase l'eventuale posto dispari;

TENUTO CONTO che dopo la mobilità territoriale provinciale (I e II fase del movimento del personale educativo della provincia di Napoli) sono residuati n.5 posti;

ACCERTATO che la disponibilità dei posti da destinare alla mobilità territoriale interprovinciale è di n. 2 posti;

ESAMINATE le domande e la documentazione allegata, presentate dal personale educativo interessato, nonché i reclami prodotti nei termini e pervenuti a questo ufficio in tempi utili;

DISPONE

Sono pubblicati all'Albo di questo Ufficio, in data odierna, i movimenti del personale educativo per l'anno scolastico 2010/11, come di seguito indicato:

- 1) PETRALIA IOLANDA (17-07-1956)
da Educandato Statale “ Agli Angeli “ Verona
a Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Napoli pp.64

- 2) MANCO SALVATORE (29-10-1970)
Da Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma
A Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Napoli pp.56

Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.1 dell'accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18/10/2001, presentando, in duplice copia, la relativa richiesta all'Ufficio di segreteria costituito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale e all'Ufficio per il contenzioso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitrato secondo le modalità di cui all'art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art.63 del D.L.vo n.165/01, in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell'Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all'arbitro ed al giudice ordinario.

In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt: 65 e seguenti del D.L.vo n.165/2001.

IL DIRIGENTE
L.DE FILIPPIS

ALL'UFFICIO SCOLASTICO DI VERONA UFF.XII
ALL'UFFICIO SCOLASTICO DI ROMA UFF. VI
AL RETTORE DEL CONVITTO NAZIONALE "V.EMANUELE II" NAPOLI
ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO DI VERONA
ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO DI ROMA
UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO DI NAPOLI
ALLE OO.SS. -LORO SEDI
ALL'ALBO SEDE